



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

REGOLAMENTO PER LA PESCA DI VONGOLA VERACE FILIPPINA

Adottato con deliberazione consiliare n.15 dd. 25 marzo 1997.

Art.1

1. La pesca di *Tapes philippinarum* nella laguna di Grado è consentita ai soggetti titolari di uso civico di cui alla legge in materia n.1766/27 e all'art.9 dello Statuto Comunale, in base alle norme stabilite nel presente Regolamento. Essa potrà essere esercitata in forma professionale, e quindi riservata ai pescatori professionali, o per uso personale e/o familiare, e cioè da tutti i titolari di uso civico, per i quali è prevista apposita norma al successivo art.7.

Art.2

1. La zona di pesca è quella ricadente nel territorio lagunare del Comune di Grado, nel rispetto dei fondali ricoperti da Fanerogame marine, al di fuori comunque delle aree assegnate e/o assegnabili da parte del Comune in concessione, in base ai vigenti regolamenti comunali.
2. Verranno ammessi alla pesca alle vongole in laguna i pescatori professionisti residenti nel Comune di Grado.
3. Tali soggetti devono essere iscritti al Registro delle Imprese di pesca.

Art.3

1. La pesca è consentita agli aventi titolo sia come raccolta a mano in ogni periodo dell'anno sia dal 01/09 al 15/03 con mezzi meccanici regolamentari. Sono comunque vietati i turbosoffianti (o idrauliche), le cosiddette "trottole" e i "vibranti".

Art.4

1. La raccolta e la pesca professionale sono consentiti nell'ambito lagunare:
 - da lunedì a venerdì, feste infrasettimanali escluse, salvo che nel periodo dal 15 dicembre al 7 gennaio in cui la pesca può essere praticata anche il sabato e le feste infrasettimanali.

Art.5

1. Ogni pescatore di professione può pescare un massimo di Kg.80 al giorno, mentre nel periodo dal 15 al 7 gennaio la quota si eleva a 100 Kg. Tale quantità verrà comunque ricalibrata anno per anno o con periodicità inferiore, con atto della Giunta comunale.

Art.6

1. I pescatori per cui è consentita la pesca professionale della vongola filippina nella quantità e nella modalità descritta all'art.5, devono garantire un ripascimento dello stock nelle acque lagunari mediante semine annuali programmate.

Art.7

1. Ai residenti nel Comune di Grado, in quanto in quanto utenti dell'uso civico di pesca, è concessa la raccolta a mano di non più di Kg.5 al giorno, che dovranno essere utilizzati per uso personale e/o familiare.
2. Tale concessione è estesa anche alle giornate del sabato e domenica.

Art.8

1. E' vietata la raccolta di vongole di lunghezza inferiore ai 30 mm.
2. Sul totale catturato viene tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nel precedente comma.

Art.9

1. Sul fatturato derivante dalla vendita delle vongole, è prevista in favore del Comune di Grado, in qualità di gestore dei diritti di uso civico, una percentuale a valere per tutti i pescatori professionali addetti (percentuale fissata pari all'1% del valore).

Art.10

1. Nel giorno di raccolta delle vongole veraci non è consentito agli addetti esercitare altra attività di pesca professionale, quali fasolari, vongole, cappelunghe, strascico, volante e ogni altra attività di pesca.
2. Per i soci della/e Cooperativa/e che coltiva/no nelle aree date in concessione, nei giorni in cui raccolgono nelle aree date in concessione non è autorizzata la pesca in laguna.

Art.11

1. Ai fini gestionali e di applicazione del canone di cui al precedente art.9, sul prodotto raccolto dai pescatori professionisti, questi dovranno presentare trimestralmente al Comune il prospetto del fatturato, relativo al trimestre precedente, anche in forma aggregata attraverso le associazioni e/o le cooperative di appartenenza.
2. E' fatto obbligo di sbarcare tutto il pescato di vongole presso il Mercato Ittico Comunale.

Art.12

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da L.200.000.= a L.1.000.000.= a norma dell'art.106 del T.U.L.C.P.3 marzo 1934, n.383, modificato dall'art.9 della legge 9 giugno 1947, n.530, dall'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603 e dall'art.113 della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo le maggiori pene per i casi previsti da leggi di pubblica sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel regolamento stesso.
2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni competono agli agenti od ufficiali di Polizia giudiziaria o di Pubblica sicurezza ed in particolare agli agenti di Polizia Comunale con il procedimento previsto dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.